

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA**  
**SEZIONE LAVORO**  
**RICORSO EX ART. 700 C.P.C. CON RICHIESTA DI EMISSIONE**  
**PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE**

Nell'interesse di

**VALENTINI VALERIA** – C.F. VLNVL82T46H926A – nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 06/12/1982 e residente a Busto Arsizio (VA) – Via Palmiro Togliatti n. 27, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., dall'Avv. Sara Turuani Porretti del Foro di Milano – la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al proprio n. di fax 02/45.37.19.10 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [sara.turuaniporretti@milano.pecavvocati.it](mailto:sara.turuaniporretti@milano.pecavvocati.it) – ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore stesso, sito a Milano, in Corso di Porta Vittoria n. 28

**- ricorrente -**

**contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80185250588, con sede a Roma, in Viale Trastevere n. 76/A

**- resistente -**

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 97254200153, con sede a Milano, in Via Polesine n. 13

**- resistente –**

**AMBITO TERRITORIALE DI MILANO – UFFICIO X**, (d'ora innanzi anche A.T. Milano per brevità) in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F. 80099830152, con sede a Milano, in Via Soderini n. 24

**- resistente –**



### **Nonché contro**

Eventualmente e per quanto occorrer possa, trattandosi di ricorso ex art. 700 c.p.c., nei confronti di tutti i docenti della scuola secondaria di secondo grado inseriti nelle graduatorie/elenchi di mobilità per l'anno scolastico 2021/2022, in cui la ricorrente ha chiesto di essere inserita, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, rispetto ai quali si chiede sin da ora l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante richiesta di pubblicazione del ricorso sul sito del Ministero dell'Istruzione.

**- controinteressati -**

### **Per**

- l'accertamento – in via cautelare ed immediata ed anche, ove possibile, *inaudita altera parte* – dell'illegittimità/disapplicazione dei provvedimenti assunti dall'Ambito Territoriale di Milano ed a seguito dei quali la ricorrente è stata esclusa dalla procedura di mobilità per i docenti di scuola secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2021/2022;
- l'accertamento del diritto della ricorrente a vedersi collocata nella dovuta e corretta posizione dell'elenco/graduatoria per cui è stata presentata domanda e conseguentemente assegnata la cattedra relativa;
- l'adozione di ogni più opportuno provvedimento cautelare per la salvaguardia del diritto della Signora Valentini.

### **Premesso che**

- 1) La Signora Valentini è attualmente docente, con contratto a tempo indeterminato, presso la scuola secondaria Istituto Istruzione Superiore E. Montale di Cinisello Balsamo, dal che la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Monza, come da contratto che si produce (**doc. 1**).
- 2) La ricorrente, con domanda in data 9 aprile 2021 (**doc. 2**), numero di protocollo MIUR.AOODGCASIS.REGISTROPOLIS.3603918.09-04-2021, ha partecipato all'indetta



procedura di mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 ed ha dunque chiesto il trasferimento ai sensi della normativa vigente, presso altra scuola secondaria di II grado, indicando al contempo una serie di istituzioni scolastiche tra le sue “preferenze” ed in ogni caso chiedendo l'assegnazione presso istituzione scolastica della Provincia di Varese, in maniera tale da avvicinarsi al luogo di residenza, ove vive con la famiglia ed i due figli piccoli.

- 3) Con provvedimento in data 17 maggio 2021 registro ufficiale 0006269 (**doc. 3**), avente ad oggetto “*Annullamento domanda mobilità scuola secondaria di II grado a.s. 2021/2022*”, l'Ambito Territoriale di Milano, a seguito di pratica istruita dal referente Pasquale Mungiguerra, ha comunicato la cancellazione della domanda della ricorrente, con sua conseguente esclusione dalla relativa procedura dei trasferimenti, sull'assunto che ricorrano i limiti previsti dall'OM n. 106, art. 1, comma 6 sulla mobilità 2020/2021 (**doc. 4**);
- 4) Giova sin da ora precisare – per le dirimenti implicazioni che il dato comporta ai fini del presente ricorso e che meglio verranno approfondite nella parte in diritto – che la Signora Valentini è giunta alla formale immissione in ruolo nell'anno 2020/2021 dopo aver espletato il **cosiddetto percorso “FIT”, cui è stata avviata nell'anno scolastico 2018/2019.**
- 5) In particolare, la stessa ha partecipato al concorso indetto con D.D.G. 85 del 1 febbraio 2018 per la classe di concorso A45 per la Regione Lombardia e si è utilmente collocata al n. 49 della relativa graduatoria, approvata e pubblicata con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Registro Decreti U.0003604 **del 30 agosto 2018** (si allegano provvedimento e graduatoria sub **doc. 5**).
- 6) Con provvedimento n. 5356 del 3 settembre 2018 la Signora Valentini è stata conseguentemente individuata per l'assunzione a tempo determinato II anno percorso FIT per l'anno 2018/2019 ed è pertanto stata proficuamente ed a tutti gli effetti avviata al percorso FIT con decorrenza (compresa quella giuridica ad ogni fine) dall'anno 2018/2019



(**doc. 6**). Si allega altresì e per quanto occorrer possa il Decreto Ministeriale n. 984 del 14 dicembre 2017 (**doc. 7**), che individua gli standard di verifica del percorso FIT di cui al D. Lgs. 59/2017.

- 7) A seguito di tale individuazione la Signora Valentini ha sottoscritto contratto a tempo determinato prot. N. 5026 del 2018 con l'Istituto Eugenio Montale di Cinisello Balsamo (che si produce unitamente alla relativa dichiarazione di accettazione della ricorrente sub **doc. 8**);
- 8) L'anno FIT è stato sospeso e rinviato per motivo previsto dalla legge ed in particolare per congedo di maternità (si allega certificato di gravidanza sub **doc. 9**), dal che – fatta eccezione per alcune ore comunque svolte nel corso dell'anno scolastico 2018/2019 in cui il percorso è stato regolarmente avviato – l'iter è stato completato nell'anno scolastico 2019/2020.
- 9) A seguito del proficuo superamento del percorso, la ricorrente è stata ricompresa tra i docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato con decreto dell'A.T. Milano prot. 9320 del 18 agosto 2020 (**doc. 10**) ed ha conseguentemente firmato il contratto di lavoro attualmente in essere con l'Istituto E. Montale di Cinisello Balsamo (si veda ancora doc. 1).
- 10) Avendo i requisiti per partecipare all'indetta procedura di mobilità per l'anno scolastico 2021/2022, la Signora Valentini ha presentato nel mese di aprile del 2021 l'apposita domanda (si veda ancora doc. 2), respinta dall'A.T. Milano (si veda ancora doc. 3).
- 11) Avverso il provvedimento di annullamento della domanda, la ricorrente ha presentato apposito reclamo in data 17 maggio 2021 (**doc. 11**);
- 12) Il reclamo, trattato dal medesimo referente per la posizione Pasquale Mungiguerra, è stato “respinto” con comunicazione mail in data 24 maggio 2021 (**doc. 12**), nella quale lo stesso si è limitato a riproporre quanto rilevato nel provvedimento di annullamento della domanda (si veda ancora doc. 3) e dunque il fatto che in pretesa applicazione dell'art. 1, comma 6 dell'O.M. 106/2021, la Signora Valentini sarebbe a suo dire soggetta al vincolo



quinquennale ivi prescritto.

13) A nulla sono valsi i numerosi ed ulteriori tentativi di evidenziare che il comma precedente della medesima normativa invocata dall'ufficio, stabilisce che ai docenti avviati al FIT nell'anno 2018/2019 e dunque nella medesima situazione della Signora Valentini, continua ad applicarsi invece la normativa previgente. L'amministrazione ha inopinatamente scelto di stanziarsi fermamente sull'illegittima posizione assunta, ha mantenuto la decisione di escludere la ricorrente dalla procedura di mobilità, annullandone la relativa domanda ed ha anzi invitato a promuovere le eventuali azioni ritenute opportune: cosa che dunque si è con evidente aggravio di tempi e costi reso necessario fare con il presente ricorso.

14) Con provvedimento prot. 1818 del 7 giugno 2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (**doc. 13**) è stato pubblicato, all'esito dell'eserita procedura, l'elenco dei docenti che ha ottenuto il trasferimento dall'A.T. Milano: elenco che non contempla per i motivi suddetti la posizione della Signora Valentini e che conseguentemente in questa sede si impugna unitamente al relativo provvedimento, agli altri allegati ed ai precedenti e citati provvedimenti ed in ogni caso a qualsivoglia altro provvedimento conseguente, collegato o comunque connesso a quelli impugnati e la cui impugnazione sia utile a determinare l'accoglimento del presente ricorso.

### **Tutto quanto sopra premesso**

l'odierna ricorrente, come sopra qualificata, rappresentata e difesa, **ricorre** avverso le suddette iniziative assunte a suo discapito, da considerarsi del tutto illegittime per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

**Dell'inapplicabilità del vincolo quinquennale a coloro che siano stati avviati al FIT nell'anno scolastico 2018/2019 e della conseguente illegittimità dei provvedimenti assunti dalle amministrazioni resistenti.**

**Della violazione dei diritti costituzionalmente garantiti della ricorrente.**

L'art. 1, comma 795 della l. 145/2018 stabilisce espressamente che *“Ai soggetti di cui*



*all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato. Ai predetti soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, come modificato dal comma 792 del presente articolo.”*

In altri termini, la norma prescrive che coloro i quali siano stati avviati al percorso FIT entro l'anno scolastico 2018/2019 – **fattispecie che è proprio quella in cui si trova la ricorrente, come da documentazione versata in atti** – continui ad applicarsi la normativa previgente a quella entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 con la stessa legge finanziaria 145 del 2018, che è andata a modificare il D. Lgs. 59 del 2017 imponendo, tra le altre cose, il vincolo quinquennale.

Uno dei vincoli che discendono dal CCNL “scuola mobilità” 2019/2022 (**doc. 14**) è proprio quello quinquennale, che riguarda i docenti assunti a seguito della formulazione delle graduatorie del concorso straordinario scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con DDG 85/2018.

**A tali docenti si applicano discipline differenti in relazione alla data di avviamento al FIT.**

A coloro che, come la Signora Valentini, sono stati avviati al FIT nell'anno scolastico 2018/2019 – e dunque prima dell'intervento della l. 145/2018 a modifica del D. Lgs. 59/2017 – non si applica il blocco quinquennale e continua invece ad applicarsi la disciplina di cui al citato D. Lgs. 59/2017 in vigore al 31 dicembre 2018 (a differenza di coloro che sono stati assunti dalle suddette graduatorie a partire dal 1 gennaio 2019).

Peraltro le graduatorie emesse all'esito della procedura bandita con DDG 85/2018 nelle quali era inserita la Signora Valentini sono state pubblicate (si veda ancora doc. 5) prima



del 31 agosto 2018 ed il contratto stipulato con decorrenza 1 settembre 2018.

Si badi che per effetto di una serie di pronunce giurisprudenziali che hanno poi conseguentemente orientato gli Enti competenti, si è assodato che addirittura a coloro che per effetto della pubblicazione delle graduatorie dopo il 31 agosto 2018 sono stati avviati al FIT nell'anno scolastico 2019/2020 non si applicasse il vincolo (a differenza di quanto la normativa in prima battuta prevedeva), posto che il ritardo nella pubblicazione delle graduatorie non era ad essi imputabile e ne sarebbe diversamente scaturita una disparità di trattamento ingiustificata con coloro le cui graduatorie erano state pubblicate prima del 31 agosto 2018 (come nel caso della ricorrente).

**A tutti i fini, pratici e giuridici, la Signora Valentini è dunque stata avviata al FIT nell'anno scolastico 2018/2019, pur avendo poi superato il percorso l'anno successivo per averlo rinviato trovandosi in congedo di maternità.**

Tale dato certo non può modificare però la decorrenza degli effetti giuridici dell'avvenuto avviamento al FIT nell'a.s. 2018/2019: anche perché **ciò integrerebbe a pieno titolo e mai più che in questo caso condotta evidentemente discriminatoria e lesiva dei più basilari principi costituzionalmente garantiti.**

L'ordinanza ministeriale 106 del 29 marzo 2021 (che per comodità è stata allegata sub doc. 4), nella consapevolezza di tutto quanto sopra, prescrive espressamente all'art. 1, comma 5 quanto segue: *“Ai sensi dell'articolo 1. Comma 795, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, ai soggetti ai cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, avviati al percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente (FIT) nell'anno scolastico 2018/2019, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2017, nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 2018, salva la possibilità di reiterare per una sola volta il percorso annuale ivi disciplinato e, in tal caso, si applica la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 2 del CCNL 2019.”*

Tale comma, che riporta pedissequamente quanto prescritto dal legislatore nazionale nella



normativa sopra richiamata costituisce evidentemente *lex specialis* espressamente dedicata a coloro che si trovino nell'esatta situazione in cui si trova la ricorrente.

Particolarmente censurabile pertanto il comportamento dell'A.T. Milano che, pur messo dinnanzi alle evidenze normative, non ha ritenuto di modificare il proprio illegittimo provvedimento, costringendo la ricorrente a promuovere il presente ricorso e comportando un evidente costo di cui l'Amministrazione dovrà rispondere: **condotta questa che dovrebbe essere valutata sia nel contesto del presente procedimento ai fini della quantificazione e determinazione delle spese legali a carico di controparte, sia in relazione alla condanna di controparte al pagamento di ulteriore somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.**

La scelta dell'Amministrazione resistente (come risulta dal provvedimento di annullamento e dalla mail con cui è stato respinto il reclamo della ricorrente prodotte rispettivamente sub docc. 3 e 12) è infatti stata quella di pretendere l'applicazione del comma 6 dell'ordinanza ministeriale 160/2021, "scegliendo scientemente" di non considerare l'esistenza del precedente comma 5.

Pertanto il comma di cui si pretende l'applicazione senza considerare la *lex specialis*, è evidentemente riferito ad altre fattispecie ed in particolare, come il comma in questione letteralmente prevede, alle immissioni in ruolo a far tempo dal 2020/2021 riferibili all'art. 299, comma 17 octies del DL 29/10/2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla l. 159 del 20 dicembre 2019.

A coloro che come la ricorrente hanno espletato il diverso percorso "FIT", con avviamento al FIT a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, si applica la differente disciplina sopra citata ed esplicita.

**La condotta dell'Ente è di peculiare gravità** posto che, oltre al dato normativo, si è cercato di evidenziare nelle fasi stragiudiziali, purtroppo invano, che indici univoci di tali evidenze erano riscontrabili sia nelle varie circolari delle diverse sigle sindacali – che lo si rammenta hanno direttamente contribuito, a seguito della sottoscrizione del "ccnl mobilità"





prodotto, a tratteggiare la normativa vigente in materia – e si produce a titolo esemplificativo lo stralcio della circolare CISL per la fattispecie specifica (**doc. 15**).

Ma vi è di più.

L'A.T. Milano non è tornato sui propri passi, nemmeno allorchè si sono fornite evidenze del fatto che la pluralità indistinta delle articolazioni territoriali del Ministero, ha pedissequamente accolto i reclami delle docenti che, trovandosi nella medesima situazione della Signora Valentini (avviamento al FIT nell'a.s. 2018/2019 con rinvio dell'anno per maternità obbligatoria), erano state inizialmente escluse dalla procedura di mobilità 2020/2021 per cui avevano presentato domanda.

Si allegano vari esempi di reclamo e conseguente accoglimento, oscurando per motivi di privacy i nominativi delle interessate (**doc. 16**).

Ebbene dovremmo forse pensare che a dispetto del dato normativo, della pacifica posizione di chi ha contribuito a delineare le linee normative ed infine a dispetto di ciò che l'Ente stesso ha fatto negli altri ambiti territoriali, per una presa di posizione dell'ambito territoriale di Milano, alla Signora Valentini dovrebbe derivare trattamento opposto rispetto a chi si trova nella sua medesima situazione, peraltro con evidente discriminazione di genere ed in spregio all'art. 3 Cost., prima ancora che a tutta la normativa vigente in tema di tutela della maternità?

**La Signora Valentini verrebbe così “punita” a causa della sua maternità** dal momento che in assenza di tale più che legittimo motivo – si badi bene non già di annullamento, ma di sospensione prevista dalla legge – di rinvio dell'anno FIT, che ha mantenuto comunque a tutti gli effetti, *in primis* giuridici, decorrenza dall'anno scolastico 2018/2019, l'A.T. Milano pretende di escluderla dall'applicazione della normativa invece applicata a chi in quell'anno non era in maternità.

Paradossalmente addirittura sarebbe più avvantaggiato della lavoratrice madre chi avesse espletato non proficuamente l'anno FIT nel 2018 – 2019 e lo avesse ripetuto l'anno successivo.



**Non è chi non veda come gli effetti di tale condotta pacificamente discriminatoria da parte delle amministrazioni resistenti debba immediatamente cessare.**

#### **Fumus boni iuris e periculum in mora**

Per quanto riguarda il profilo del *fumus boni iuris* non è chi non veda come le considerazioni in diritto che precedono siano a parere della scrivente difesa dirimenti ed esaustive rispetto alla fondatezza del presente ricorso ed atte a dimostrare come l'Ufficio Scolastico Regionale, A.T. Milano, al di là dell'essere giunto a conclusioni del tutto infondate nel merito, abbia scientemente rifiutato ogni confronto con le altre articolazioni territoriali che hanno correttamente accolto i reclami di coloro che si trovavano nella medesima condizione della ricorrente.

**Palesi pertanto sia l'eccesso di potere in cui l'Amministrazione è incorsa, sia la violazione di legge.**

**Altrettanto palese il macroscopico difetto di istruttoria e di motivazione** che hanno portato anche nel merito a provvedimenti del tutto illegittimi.

Di lapalissiana evidenza risulta poi altresì l'elemento del *periculum in mora* dal momento che gli elenchi pubblicati pochi giorni fa, costituiranno nei prossimi giorni e settimane il presupposto sulla base del quale i singoli interessati riceveranno le comunicazioni di trasferimento, e dovranno conseguentemente, con decorrenza dal 1 settembre 2021 presentarsi per la "presa di servizio" nelle rispettive scuole di nuova assegnazione.

In mancanza di un celere ed auspicabilmente immediato accoglimento del presente ricorso, la ricorrente si vedrebbe preclusa la possibilità di essere trasferita come ha richiesto ed ha diritto di ottenere ed il danno diverrebbe dunque irreparabile, oltre che integrante violazione dei più basilari diritti costituzionalmente garantiti.

Stante il quadro descritto, **si ritengono sussistenti i presupposti per l'emissione di un provvedimento inaudita altera parte o, solo in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc.**



\*\*\* \*\*

Tutto quanto sopra premesso, la Signora Valeria Valentini, ut supra rappresentata, assistita e difesa,

**chiede**

che l'Ecc.mo Tribunale adito, accertata la sussistenza dei presupposti per accogliere il presente ricorso ex art. 700 c.p.c. – e ferma restando l'eventuale facoltà di promuovere all'esito procedimento di merito – Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### **IN VIA PRELIMINARE:**

rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso e dunque in tutti i docenti di scuola secondaria di secondo grado che hanno partecipato alla procedura di mobilità per l'anno scolastico 2021/2022 nell'ambito territoriale di Milano ed in ogni ambito territoriale interessato dalla presente controversia e che sono stati conseguente inseriti nelle graduatorie/elenchi dei docenti trasferiti) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, **autorizzare** – **ove ritenuto necessario anche trattandosi di ricorso ex art. 700 c.p.c.** – ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, onerando della pubblicazione l'amministrazione resistente o comunque tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue.

#### **NEL MERITO ED IN VIA CAUTELARE**

**Inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora:**

**Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o illegittimità e/o inefficacia**



**e/o comunque disapplicare** i provvedimenti prot. 1818 del 7 giugno 2021, prot. 6269 del 17 maggio 2021, il rigetto del reclamo comunicato con mail del 24 maggio 2021 e ogni altro provvedimento conseguente, connesso, collegato a quelli sopra citati o comunque necessario ai fini dell'accoglimento del presente ricorso, per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto:

**Ordinare** alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di **accogliere la domanda di mobilità registro polis 3603918 del 9 aprile 2021 presentata dalla Signora Valeria Valentini e conseguentemente inserire** la stessa nell'utile collocazione nell'elenco dei docenti di scuola secondaria di secondo grado trasferiti per l'anno scolastico 2021/2022 e compiere ogni conseguente atto necessario a perfezionare l'assegnazione della stessa ad una delle sedi indicate quali preferenziali nella citata domanda di mobilità o comunque ad una sede della Provincia di Varese, con perfezionamento del relativo trasferimento e di ogni altro adempimento utile e necessario;

**In ogni caso**

**Accertare e dichiarare** l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente ed il conseguente diritto della Signora Valeria Valentini a partecipare alla procedura di mobilità 2021/2022 e pertanto la validità della domanda presentata a tal fine e per l'effetto **ordinare** alle Amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere ogni attività utile e necessaria all'inserimento della ricorrente nel relativo e pertinente elenco/graduatoria, nella posizione di diritto ed alla di lei assegnazione ad una delle sedi indicate quali preferenziali nella citata domanda di mobilità o comunque ad una sede della provincia di Varese con perfezionamento del relativo trasferimento e di ogni altro adempimento utile e necessario;

**Con condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c. alla luce delle argomentazioni di cui in narrativa e della condotta dell'amministrazione resistente.**

**Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore**



**dello scrivente difensore antistatario.**

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Contratto in essere con Istituto Eugenio Montale di Cinisello Balsamo;
- 2) Domanda mobilità Sig.ra Valentini;
- 3) Provvedimento Prot. 6269 del 17 maggio 2021 di AT Milano;
- 4) Ordinanza Ministeriale n. 106/2021;
- 5) Decreto e graduatoria FIT prot. 3604 del 30 agosto 2018;
- 6) Provvedimento avviamento al FIT prot. 5356 del 3 settembre 2018;
- 7) Decreto Ministeriale n. 984 del 14 dicembre 2017;
- 8) Contratto a tempo determinato FIT con relativa accettazione prot. 5026 del 4 settembre 2018;
- 9) Certificato di gravidanza;
- 10) Decreto AT Milano prot. 9320 del 18 agosto 2020;
- 11) Reclamo del 17 maggio 2021, con ricevuta di protocollo;
- 12) Mail con rigetto reclamo del 24 maggio 2021;
- 13) Provvedimento AT Milano Prot. 1818 del 7 giugno 2021 con relativi allegati;
- 14) CCNL mobilità scuola 2019/2022;
- 15) Stralcio circolare CISL mobilità;
- 16) Reclami e relativi accoglimenti di altri ambiti territoriali per posizioni coincidenti con quella della ricorrente.

Ai sensi della normativa vigente si dichiara che il presente procedimento d'urgenza verte in materia di lavoro, è di valore indeterminabile e si provvede pertanto ad effettuare il versamento del contributo unificato nella misura di euro 259,00.

Con osservanza.

Milano/Monza, 9 giugno 2021

**Avv. Sara Turuani Porretti**

